

### **Sentenza n. 237 del 2004 (Denominazione del Comune)**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14 che dispone il mutamento della denominazione del Comune di Ascea in quella di Ascea-Velia senza aver previamente proceduto alla consultazione referendaria della popolazione interessata. La disposizione di cui all'articolo 133, secondo comma, Cost. che, nel caso di istituzione, da parte della regione con propria legge, di nuovi comuni, impone di sentire le popolazioni interessate, comporta l'obbligo per le regioni a statuto ordinario di procedere a tal fine mediante l'indizione di apposito referendum consultivo. Osserva la Corte che sebbene tale principio non sia mai stato oggetto di applicazione giurisprudenziale in tema di mutamento della denominazione di un comune, tuttavia non vi è motivo di escludere questa ipotesi da quelle, unitariamente contemplate dalla norma costituzionale, in cui è obbligatorio il ricorso al referendum. Secondo i giudici, pertanto, tale principio è da ritenere applicabile anche nel caso di mutamento della denominazione di un comune, *“ipotesi nella quale la volontà della popolazione ha motivo di esprimersi riguardo ad un elemento non secondario dell'identità dell'ente esponenziale della collettività locale”* (Considerato in diritto n. 2).

Dott.ssa Paola Garro